

36263 - 21



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MILENA BALSAMO
LIBERATO PAOLITTO

Presidente
Consigliere

IRPEF ILOR
ACCERTAMENTO

ANNA MARIA FASANO
RITA RUSSO
MARGHERITA TADDEI

Consigliere - Rel.
Consigliere
Consigliere

Ud. 24/09/2021 CC
A
Cron.
R.G.N. 3743/2017

ORDINANZA

sul ricorso 3743/2017 proposto da:

(omissis) Spa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis),
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

-ricorrente -

contro

(omissis),

- intimato -

CUTG

5234
2022

avverso la sentenza n. 1331/2016 della COMM.TRIB.REG. TOSCANA,
depositata il 14/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2021 dal consigliere dott. FASANO ANNA MARIA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'f' or similar character.



RITENUTO CHE:

(omissis) impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze il fermo amministrativo n. (omissis) per omesso pagamento di due cartelle esattoriali, ed il preavviso di fermo amministrativo n. (omissis) per omesso pagamento di altre tre cartelle esattoriali. Il contribuente lamentava, *inter alia*, il difetto di notifica delle cartelle presupposte. Il giudizio veniva definito con sentenza n. 27/04/2014, con cui l'adita commissione respingeva il ricorso proposto dal contribuente in ragione della rituale notifica degli atti impositivi. (omissis) ricorreva in appello, lamentando la irregolarità delle notifiche e l'insussistenza della pretesa creditoria. L'Agente per la Riscossione proponeva appello incidentale.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 1331/31/2016, accoglieva l'impugnazione proposta dal contribuente.

I giudici di appello rilevavano che in atti erano stati depositati solo gli estratti di ruolo e non le cartelle esattoriali con la relativa notifica, da cui emergeva l'irregolarità del procedimento notificatorio.

(omissis) S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo si denuncia testualmente in rubrica: *“sulla mancata produzione della ‘copia originale della cartella esattoriale’ e sulla conseguente mancata prova della regolare notificazione delle cartelle medesime nonché sulla mancata prova del contenuto formale della cartella - violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, art. 4 D.lga. n. 46/1999 del 26 febbraio 1999 che ha sostituito l’art. 12 del d.P.R. 602/73 e della relativa attuazione ex artt. 1 e 6 del D.M. n. 321/1999 pubblicato in G.U. del 16.9.1999 n. 218, ex art. 360 n. 3, c.p.c.”*, atteso che i giudici di appello non avrebbero dovuto dare alcun rilievo alla mancata produzione della ‘copia originale’ di ogni cartella esattoriale impugnata da controparte, né far discendere da ciò la addotta mancata prova del titolo e della regolarità della notifica, nonché del contenuto formale della cartella medesima, ciò in quanto le cartelle di pagamento sarebbero emesse dall’Agente della Riscossione in un unico esemplare, lo stesso che viene poi notificato al contribuente.

I giudici di appello avrebbero dovuto ritenere assolto l’onere probatorio gravante sull’Agente per la Riscossione circa l’esistenza delle cartelle e della loro notifica attraverso la produzione in giudizio (sin dal primo grado) degli estratti di ruolo, degli avvisi di ricevimento delle notifiche delle cartelle impugate, posto che nei ruoli si troverebbero indicati i medesimi elementi riportati nelle cartelle da notificare al contribuente.

2. Con il secondo motivo si denuncia testualmente in rubrica: *“Sul mancato esame di decisivi e fondamentali elementi oggettivi di prova emersi in corso di causa – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di*

discussione tra le parti- ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”. La ricorrente deduce che fin dal primo grado di giudizio, oltre che in appello, aveva rilevato come il preavviso di fermo risultava essere stato regolarmente notificato in data 10.4.2010 mediante l’invio di lettera raccomandata A/R ritirata personalmente dal destinatario, come anche le cartelle presupposte, che risultavano essere state regolarmente notificate, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ed art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.

3. Con il terzo motivo si denuncia testualmente in rubrica: *“Sull’obbligo in capo ad (omissis) di mettere a disposizione del contribuente per 10 anni la documentazione onde verificare la correttezza degli interessi, delle sanzioni e delle imposte e/o tasse – violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, artt. 1 e 6 del D.M. n. 321/1999 ed art. 26 d.P.R. 602/1973, ex art. 360 n. 3, c.p.c.”*. Secondo la ricorrente, i giudici di appello, nel ritenere non provata la regolare notificazione delle cartelle impugnate, avrebbero gravato (omissis) di un obbligo non previsto per legge, ossia quello di mettere a disposizione del contribuente la documentazione onde consentire al medesimo di verificare la correttezza delle imposte e/o tasse, degli interessi e delle sanzioni.

4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto inerenti alla medesima questione, riguardante l’asserita regolarità del procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento presupposte al preavviso di fermo amministrativo ed al fermo amministrativo. (omissis). ripropone le critiche anche con memoria ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c., depositata in cancelleria in data 14.9.2021.

L'Agente per la Riscossione, nella parte illustrativa del primo mezzo, lamenta di avere prodotto in giudizio (sin dal primo grado) gli estratti di ruolo e gli avvisi di ricevimento delle cartelle impugnate.

4.1. Le critiche sono inammissibili per carenza di autosufficienza.

Questa Corte ha, in più occasioni, rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, ove siano denunciati vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritualità del procedimento notificatorio, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale degli atti (relata di notifica, avviso di ricevimento ecc.), che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo (Cass. n. 5185 del 2017).

E' stato, in particolare, precisato che *“ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso.”* (Cass. n. 31038 del 2018; v. Cass. n. 17424 del 2005).

Nella fattispecie, con la sentenza impugnata, il giudice del merito afferma: *“In atti vi è solo ‘l'estratto di ruolo’ documento che rappresenta un semplice brogliaccio interno; non sono depositate le cartelle esattoriali con la relativa notifica’, precisando successivamente che “esaminando singolarmente gli estratti (qualora fossero esatti) si possono presumere le seguenti conclusioni”, e concludendo per l'irregolarità delle notifiche degli atti impositivi per mancanza della relativa documentazione (si dice testualmente, ad esempio, con riferimento alla cartella n. 311005 “manca la prova della notifica dell'avviso di deposito del plico; manca anche la parte B) della raccomandata RR. La cartella è nulla. L'avviso di deposito della cartella in Comune manca di data e firma del funzionario del Comune”*.

Tale accertamento in fatto effettuato dal giudice del merito, ed allo stesso riservato, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto sorretto da motivazione adeguata e immune da errori.

Ne consegue che l'adempimento di tale specifico onere processuale sarebbe stato necessario al fine di consentire alla Corte, direttamente sulla base del ricorso, di valutare preventivamente la rilevanza e la decisività delle doglianze, senza ricorrere all'esame dei fascicoli di merito (Cass. n. 17424 del 2005), e successivamente di verificare, se sussista vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Ciò anche in ragione del fatto che la ricorrente, con ricorso, lamenta di aver provveduto, fin dal primo grado di giudizio, al deposito della documentazione attestante la rituale notifica degli atti impositivi, mentre, come sopra specificato, il giudice di appello afferma: *“In atti vi è solo l'estratto di ruolo documento che rappresenta un semplice brogliaccio interno; non sono depositate le cartelle esattoriali con la relativa notifica”* e rileva, con riferimento ad ogni singolo atto impositivo, anche sulla base degli estratti di ruolo, l'irregolarità del procedimento notificatorio.

In difetto di tale adempimento processuale ogni censura è inammissibile, atteso che: *“nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse”* (Cass. n. 20437 del 2008; Cass. n. 3338 del 2009, v. anche Cass. n. 12239 del 2007).

L'inammissibilità delle critiche va rilevata anche con riferimento alla doglianza relativa alla mancata produzione di 'copia originale' delle cartelle esattoriali, atteso che il ricorrente non coglie la 'ratio decidendi'

della sentenza impugnata, in quanto il giudice del merito argomenta il rigetto dell'appello non in ragione dell'omesso deposito dell'unico esemplare della cartella esattoriale, ma in ragione del mancato deposito di copie conformi, precisando che: *“la mancanza di deposito della cartella esattoriale impedisce di esaminare il contenuto dell'atto si che non è possibile verificare se vi erano originali non essendovi copie conformi. In pratica non può essere esaminata la validità della cartella come titolo esecutivo”*.

5. Dal rigetto del primo e secondo motivo consegue l'assorbimento delle restanti censure, tenuto conto che: *“Qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto della doglianza relativa ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l'esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore 'ratio decidendi', giacchè, ancorchè esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della decisione anzidetta (Cass. n. 13956 del 2005; Cass. n. 23090 del 2005).*

6. In definitiva, il ricorso va respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza di presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

pari a quello pagato per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così è deciso, in Roma, nell'adunanza camerale del 24.9.2021, effettuata da remoto.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, 23/11/2021
IL CANCELLIERE ESPERTO
Maria Antonia Chieco

